

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BISORI, BARGELLINI e SALARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1969

Celebrazione del quinto centenario della morte di Filippo Lippi

ONOREVOLI SENATORI. — Nel prossimo ottobre si compiranno cinquecento anni dalla morte di Filippo Lippi, pittore fra i maggiori del nostro Rinascimento.

Nato a Firenze nel 1406, vi studiò nel Convento del Carmine, dove vide lavorare, nella cappella Brancacci, prima Masolino, poi (verso il 1426) Masaccio. Nel chiostro di quel Convento dipinse nel 1432 un proprio affresco (che recentemente ha dovuto esser distaccato). Altre e varie sue opere, in Firenze e fuori, lo imposero rapidamente all'attenzione di artisti famosi, mentre per parte sua egli arricchiva i suoi modi alla luce delle esperienze altrui, fino a rendersi egli stesso « creatore di modi nuovi nella pittura fiorentina » (come scrisse il Toesca) « seguendo una propria via ».

Intensissima e varia fu la sua attività, della quale restano testimonianze imponenti e numerose in chiese e musei italiani e stranieri.

Il periodo culminante della sua vita fu quello in cui, fra il 1452 e il 1465, si cimentò (come scrisse il Salmi) « in un grande ciclo di affreschi » a Prato, nel coro del Duomo, accingendosi « con impegno all'im-

presa nella pienezza delle sue forze, e attraverso questa vasta fatica espresse gli aspetti più significativi delle sue possibilità pittoriche ». Mentre abitava a Prato gli nacque il figlio Filippino (che pure divenne pittore famoso). A Prato Filippo lasciò — oltre che gli affreschi del Duomo (celebrati fra l'altro, nel nostro secolo, in appassionati versi e prose del D'Annunzio) — anche varie altre opere, che sono fra le sue più belle.

Nel 1467 Filippo andava a Spoleto per affrescarvi la tribuna della Cattedrale. Quegli affreschi — che son oggi il più importante e famoso fra i monumenti pittorici di quella città — non erano terminati quando Filippo, il 10 ottobre 1469, morì: suoi scolari li condussero a termine.

* * *

Mentre mezzo millennio si compie dalla morte di questo sommo pittore del nostro Quattrocento bisogna, se si pensa a lui ed alle sue opere, rammaricarsi anzitutto per lo stato in cui talune di esse si trovano.

Così, per esempio, già nel 1934 il Toesca, scrivendo sugli affreschi del Duomo di Pra-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to, accennava alle « parti meno guaste » come a quelle « in cui meglio si può riconoscere il maestro ». Oggi le condizioni di tutto il ciclo di quegli affreschi sono allarmanti ed esigono restauri complessi e delicati, che riusciranno certo costosissimi.

Sembra quindi opportuno che, per celebrare degnamente Filippo Lippi nel cinquecentesimo anno dalla sua morte, l'Italia dedichi in primo luogo alle opere di lui (e scolari) tutti i restauri che esse esigono.

Ferma questa prima inderogabile esigenza, e compatibilmente col suo soddisfacimento, potranno pure essere utili altre iniziative intese ad approfondire la conoscenza dell'attività, della persona e dei tempi di Filippo, nonchè per richiamare su lui e su quei tempi l'attenzione di italiani e stranieri: così una mostra dei suoi disegni, oggi mal conosciuti; una mostra di documenti che lo riguardino; un convegno internazionale di studio; ripristini, ecc.

A questi fini presentiamo l'unito disegno di legge.

* * *

Con gli articoli 1 e 2 proponiamo — per assicurare che le iniziative necessarie od opportune abbiano realizzazione la più ragionevole e dignitosa — che venga costituito un Comitato altamente qualificato che le prepari ed attui sotto l'egida del Ministero della pubblica istruzione.

A presiederlo proponiamo che sia chiamato chi per legale autorità sembra il più adatto al compito: il presidente dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, il cui statuto fu approvato con decreto 23 novem-

bre 1959, n. 1462, del Presidente della Repubblica in relazione al decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1680, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 1680, che istituì quell'ente col compito appunto di « promuovere, coordinare e diffondere ricerche e pubblicazioni intorno a quel periodo della civiltà italiana ed europea ».

Proponiamo poi che vengano chiamati a far parte del Comitato i direttori generali competenti sulle materie cui dovrebbero riferirsi le manifestazioni celebrative; i sovrintendenti alle gallerie e monumenti competenti per Firenze, Prato e Spoleto; i sindaci di quei tre Comuni ed i presidenti delle relative aziende turismo; un funzionario del Tesoro ed uno, quale segretario, della Pubblica istruzione.

Con gli articoli 4 e 5 proponiamo norme per il finanziamento, in misura non esuberante, suggerendo che all'onere derivante da questa legge si provveda con le disponibilità che sono « esistenti » — come attesta il disegno di legge n. 290 del Senato, d'iniziativa governativa, disegno che quando venne approvato e pende ora alla Camera — sulle somme versate dal Tesoro al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni. È infatti da presumersi che alle suddette « disponibilità esistenti » quel disegno n. 290 intenda attingere (com'è ovvio) solo in parte, sicchè su di esse sia attingibile anche la modesta somma ora occorrente per finanziare la presente legge.

Con gli articoli 3, 6 e 7 proponiamo altre norme circa il funzionamento del Comitato ed il controllo della sua attività.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per celebrare il quinto centenario della morte di Filippo Lippi viene costituito un Comitato che dovrà disporre e far eseguire il restauro delle opere di Filippo Lippi (e scolari) che ne abbisognino; e potrà inoltre deliberare e attuare altre iniziative che ritenga opportune, quali convegni, mostre e ripristini a Firenze, Prato e Spoleto.

Il programma del Comitato dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione prima di esser eseguito.

Art. 2.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione ed è costituito:

a) dal Presidente dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, che lo presiede, convoca, rappresenta e che cura la esecuzione delle sue deliberazioni;

b) dal Direttore generale delle antichità e belle arti;

c) dal Direttore generale degli archivi di Stato;

d) dal Direttore generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

e) dai Soprintendenti alle gallerie ed ai monumenti di Firenze e Perugia;

f) dai Sindaci di Firenze, Prato e Spoleto;

g) dai Presidenti delle Aziende autonome di turismo di Firenze, Prato e Spoleto;

h) da un funzionario designato dal Ministro del tesoro;

i) da un funzionario designato dal Ministro della pubblica istruzione con l'incarico di segretario.

Art. 3.

Tutti gli atti del Comitato e tutti i contratti da esso stipulati per il raggiungimento delle finalità previste nell'articolo 1 sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti e i contratti dello Stato.

Il Comitato inoltre può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 4.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 150 milioni.

La somma di lire 150 milioni sarà versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1969.

Art. 5.

All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con le entrate di cui al precedente articolo.

Art. 6.

Il Comitato è autorizzato a integrare i fondi messi a sua disposizione con contributi che eventualmente riceva da enti pubblici o da privati.

Art. 7.

Il Comitato cesserà dalle sue funzioni il 31 dicembre 1971 ed alla fine della gestione presenterà il conto consuntivo della gestione stessa, accompagnato da apposita relazione illustrativa, nonchè dai relativi atti e documenti giustificativi, da sottoporre entro il successivo 31 agosto al riscontro della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Successivamente il detto consuntivo dovrà essere pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.